



# BANCA FININT

## Modulo standard per le informazioni da fornire ai depositanti

### **INFORMAZIONI DI BASE SULLA PROTEZIONE DEI DEPOSITI**

I Suoi depositi presso Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. sono protetti da	<i>Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) Il FITD è un consorzio di diritto privato tra banche, ufficialmente riconosciuto dalla Banca d'Italia come sistema di garanzia dei depositi. L'adesione delle banche ai sistemi di garanzia dei depositi è obbligatoria per legge.</i>
Limite di protezione	<i>100.000 euro per depositante e per banca. In taluni casi, la legge prevede una tutela rafforzata per esigenze sociali<sup>1</sup>.</i>
Se possiede più depositi presso la stessa banca	<i>Tutti i depositi presso la stessa banca sono cumulati e il totale è soggetto al limite di 100.000 euro. Laddove la banca operi sotto diversi marchi di impresa, tutti i depositi presso uno o più di tali marchi sono cumulati e coperti complessivamente fino a 100.000 euro per depositante.</i>
Se possiede un conto cointestato con un'altra persona / altre persone	<i>Il limite di 100.000 euro si applica a ciascun depositante separatamente</i>
Tempi di rimborso in caso di liquidazione coatta amministrativa della banca	<i>7 gg lavorativi a decorrere dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca. Il diritto al rimborso si estingue decorsi 5 anni dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca<sup>2</sup>.</i>
Valuta del rimborso	<i>Euro o la valuta dello Stato in cui risiede il titolare del deposito</i>
Contatti del sistema di garanzia dei depositanti	<i>Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Via del Plebiscito, 102 - 00186 Roma  <a href="http://www.fitd.it">www.fitd.it</a> <a href="mailto:infofitd@fitd.it">infofitd@fitd.it</a></i>
Per maggiori informazioni	<i><a href="http://www.fitd.it">www.fitd.it</a></i>
Conferma di ricezione del depositante	

<sup>1</sup> Cfr. art. 96-bis.1, comma 4 del decreto legislativo n. 385/93 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB).

<sup>2</sup> La decadenza è impedita dalla proposizione della domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, o dal riconoscimento del diritto da parte del sistema di garanzia (art. 96-bis.2, comma 4 del TUB, come integrato dal decreto legislativo n. 30/2016).